

**Norme per l'elezione del Presidente dell'EdA**

**Art.1**

*(Elettorato attivo e passivo)*

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i componenti del Consiglio d'Ambito di cui all'art.28.

**Art.2**

*(Indizione delle elezioni)*

1. L'elezione del Presidente è indetta dal componente del Consiglio d'Ambito con la maggiore età anagrafica che ne dà comunicazione scritta ai componenti del Consiglio. La convocazione è anche pubblicata sul sito internet dell'EdA ovvero, in sede di prima applicazione, sui siti internet dei Comuni dell'ATO e dei SAD .

**Art.3**

*(Candidati)*

1. Sono eleggibili i componenti del Consiglio che abbiano comunicato la candidatura in forma scritta al componente con la maggiore età anagrafica del Consiglio almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.

**Art.4**

*(Modalità di elezione)*

1. E' preposto al seggio elettorale il componente del Consiglio con la maggiore età anagrafica tra i non candidati.
2. Ogni componente del Consiglio può esprimere un unico voto su apposita scheda all'uopo predisposta, attribuendolo ad uno dei Candidati di cui all'Art.3. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.

**Art.5**

*(Attribuzione del ruolo)*

1. Il Consiglio elegge il Presidente dell'EDA a maggioranza dei votanti. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti attribuiti risulterà eletto il candidato di età anagrafica minore.